



Titolo

Processo sportivo in genere – rimessione in termini per errore scusabile – art. 50, comma 4, CGS - applicabilità alle sole parti del processo

Descrizione

L'istituto della rimessione in termini, di cui all'art. 50 CGS e art. 153 del codice di procedura civile, si applica alle sole parti del processo e non è invocabile per rimettere in termini un soggetto terzo e cioè il Tribunale federale territoriale nell'assunzione della decisione in sede di rinvio.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 2/CFA/2021-2022/C

Presidente

Torsello

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 50, comma 4, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0002 CFA del 14 luglio 2021 (Procura Federale/Angela Loprieno e ASD Football Capurso)